



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PARTICOLARE: I TRATTATI

Trattati. Caratteri generali

Definizione: scambio di consenso (incontro di volontà) tra due o più parti idoneo a produrre diritti/obblighi fra le parti

A) Diritto particolare (reciprocità): produttivi di regole giuridiche per gli Stati parti. Bilateralismo vs realizzazione di interessi collettivi.

- Critiche: trattati che istituiscono regimi obiettivi come ad esempio: Trattato di Washington del 1959 sull'Antartide; Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967

B) Analogia con i contratti del diritto interno in quanto idonei a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti.

- Critiche: la formazione della volontà dello Stato è regolata da norme di diritto interno, mentre le norme internazionali regolano la formazione dell'accordo.

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)

L'art. 2 CVDT definisce il trattato come:

- “un **accordo internazionale** concluso in forma **scritta** tra Stati e regolato dal diritto internazionale, sia esso incorporato in uno strumento unico o in due o più strumenti connessi, e qualunque sia la sua denominazione particolare”.
- I trattati possono essere conclusi anche in forma non scritta; la CVDT non si applica ad essi.
- La Convenzione di Vienna (1969) – codificazione e sviluppo progressivo del diritto dei trattati

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e OO.II e tra OO.II(1986)

Sono da considerarsi accordi internazionali anche quelli conclusi tra Stati e altri soggetti di diritto internazionale o **tra altri soggetti di diritto internazionale**. Tali accordi sono oggetto di un'altra convenzione di codificazione: la Convenzione di **Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e OO.II. e tra OO.II. del 1986**.

Struttura di un trattato

TITOLO

Indica la denominazione prescelta e **la materia** del trattato

PREAMBOLO

Costituisce la parte introduttiva del testo del trattato. Ne enuncia i motivi e gli obiettivi.

DISPOSITIVO

Specifica le regolamentazione materiale che è stata oggetto di negoziato e i **diritti e gli obblighi** da essa discendenti.

Risulta suddiviso in parti, capitoli, articoli etc.

PARTE FINALE

Raccoglie una serie di disposizioni dette clausole **finali relative** a:

- i tempi e ai modi in cui dovrà essere espresso il consenso a vincolarsi;
- l'entrata in vigore;
- l'applicazione territoriale e temporale del trattato;
- le riserve;
- le clausole in materia di emendamenti e revisioni;
- il depositario
- testi facenti fede in caso di trattati redatti in più lingue (es. art. 111 Carta NU)

LE CONVENZIONI di CODIFICAZIONE

Codificazione del diritto internazionale nel quadro della **Commissione di diritto internazionale (CDI)** delle NU.

L'art. 13(1) (a) della Carta attribuisce all'Assemblea generale il compito di “incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione”.

Per assolvere tale funzione l'AG creò un apposito organo sussidiario, la CDI (res. 174(II) del 21 novembre **1947**).

LA COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

La **CDI** è composta da **34 membri** di riconosciuta competenza in materia di diritto internazionale, eletti dall'Assemblea generale su liste di candidati presentate dagli Stati membri.

Essa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.

L'art. 15 dello **Statuto della CDI** definisce lo **sviluppo progressivo** come l'elaborazione di **convenzioni su materie che non siano ancora regolate** da diritto internazionale o sulle quali il diritto internazionale **non appaia ancora sufficientemente sviluppato nella pratica** degli Stati.

La **codificazione** è invece tesa a **formulare** con maggiore **precisione** ed in modo **sistematico** le regole del diritto internazionale nei campi nei quali esistano già considerevoli pratiche degli Stati, precedenti e dottrina.

LA CODIFICAZIONE

Gli sforzi di codificazione si inseriscono nel processo di **formazione e cristallizzazione** del diritto internazionale non scritto.

Un modello concettuale dei rapporti tra convenzioni di codificazione e diritto consuetudinario è stato proposto dalla CIG nella sentenza Piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c Danimarca, 20 febbraio 1969). Dovrebbero distinguersi tre casi:

I) la Convenzione come **CODIFICAZIONE** di una regola consuetudinaria **preesistente**: la Convenzione dà forma scritta a regole consuetudinarie esistenti al momento della sua codificazione;

II) la Convenzione come **CRISTALLIZZAZIONE** di una regola consuetudinaria **emergente**: la inclusione nella convenzione di regole consuetudinarie ancora in fase di formazione fa sì che tali regole vengano riconosciute aver concluso tale loro fase;

III) la Convenzione come **FATTORE GENERATORE** di una **nuova** regola consuetudinaria: le regole contenute nella convenzione, pur non corrispondendo al diritto internazionale generale, funzionano come **modelli di comportamento** per gli Stati, venendo a da luogo, con il passare del tempo, a nuove regole convenzionali.

I rapporti tra convenzioni di codificazione e diritto consuetudinario

I rapporti tra convenzioni di codificazione e diritto consuetudinario sono variabili nel tempo:

- regole che prima non erano di codificazione possono divenirlo in quanto la medesima convenzione ampiamente ratificata ha contribuito a generarle;
- regole che al momento della codificazione corrispondevano al diritto consuetudinario possono variare nel tempo e rimanere mere norme pattizie non più corrispondenti al diritto generale.